



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 18, comma 3, che prevede che gli importi dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante "Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 9-ter, i che stabilisce che al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC) concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria, dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del fabbisogno stabilito dal Collegio dei fondatori dell'OIC;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2012, concernente "Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B" ed in particolare le voci 2.1.) e 2.2.), indicate nella tabella A);

VISTO il decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 febbraio 2023 concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2023 mediante la maggiorazione di 2,30 euro delle voci 2.1.) e 2.2.), indicate nella suindicata tabella A);

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico, che acquisisce il nome di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter del richiamato decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, il Collegio dei Fondatori dell'OIC con delibera del 25 ottobre 2023 ha determinato il fabbisogno per l'anno 2024 in € 3.365.000,00, di cui € 750.000,00 destinato al finanziamento dell'IFRS Foundation - International Financial Reporting Standards ed € 525.000,00 per il finanziamento dell'EFRAG - European Financial Reporting Advisory Group;





CONSIDERATO che il numero di bilanci depositati dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023 è di 1.098.048, e che, al fine di stimare gli ulteriori bilanci che saranno depositati dalla data di rilevazione al 31 dicembre 2023, si possono ragionevolmente utilizzare il numero dei bilanci depositati nello stesso periodo dell'anno precedente;

CONSIDERATO che nei mesi di novembre e dicembre 2022 sono stati depositati complessivamente 104.047 bilanci e che, pertanto, ai fini della definizione della maggiorazione per l'anno 2024, si può stimare un numero di deposito di bilanci pari a 1.200.000;

TENUTO CONTO delle somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni OIC degli anni precedenti, vincolate sul conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio e che saranno utilizzate per la parziale copertura del fabbisogno OIC per l'anno 2024;

RITENUTO di rideterminare le maggiorazioni previste per l'anno 2024 in € 2,40;

RITENUTO, inoltre, di dovere individuare le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale;

D E C R E T A

Art. 1

(Definizione della maggiorazione dei diritti di segreteria)

1. Ai fini del concorso delle imprese al finanziamento per l'anno 2024 dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), ai sensi del comma 3, dell'articolo 9-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le voci 2.1.) e 2.2.), indicate nella tabella A) allegata al decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2012, sono maggiorate di € 2,40.
2. Alla maggiorazione di € 2,40 per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2024 non si applica la riduzione prevista per le cooperative sociali indicata alla voce 2) nelle note al decreto 17 luglio 2012 sopra indicato.

Art. 2

(Modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC)

1. Nel caso di deposito per via telematica del bilancio di cui alla voce 2.2.) della tabella A) allegata al decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2012, la maggiorazione dei diritti prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto è riversata dal sistema informatico delle camere di commercio sull'apposito conto costituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio, contestualmente all'emissione delle note di credito delle quote di pertinenza delle camere di commercio.





2. Nel caso di deposito del bilancio su supporto informatico digitale di cui alla voce 2.1.) della tabella A) allegata al richiamato decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2012, la maggiorazione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto è accreditata dal gestore del sistema informatico delle camere di commercio in soluzione unica, sul conto di cui al comma 1, entro il 30 novembre 2024. La quota di pertinenza della singola camera di commercio, versata dal gestore del sistema informatico per i bilanci di cui al presente comma, sarà trattenuta dai diritti di segreteria spettanti alla stessa camera per i depositi di cui al comma 1.
3. Entro il 30 giugno 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 l'Unione italiana delle camere di commercio versa all'Organismo italiano di contabilità (OIC) le somme di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché le somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni degli anni precedenti fino al conseguimento del fabbisogno per l'anno 2024, in misura non superiore alla somma di € 3.365.000,00.
4. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce annualmente al Ministero delle imprese e del made in Italy, in merito alle somme erogate all'Organismo italiano di contabilità (OIC) e sulle eventuali somme eccedenti il fabbisogno 2024 che restano vincolate sul conto.

Il presente decreto sarà comunicato alle camere di commercio e pubblicato nel sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

